

~~NUMERO / 2015/R.G. TRIB.~~
~~RICORRENTE~~ alias ~~...~~ / **MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
proposto da

~~...~~ alias ~~...~~, nato in BANGLADESH
~~...~~ o il ~~...~~ o ~~...~~, sedicente, elettivamente domiciliato in Lecce alla
Via Manzoni n.1, presso lo studio dell'Avv. Stefano Maiorano, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Viceprefetto designato;

RESISTENTE

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. ~~...~~ alias ~~...~~ alias ~~...~~ sedicente, cittadino del Bangladesh, propone tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 25.05.2015 e notificata il 17.07.2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Lecce si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

Registato in Cancelleria
H. 28-5-2017
Il Giudice

2. Il richiedente, cittadino del Bangladesh, premesso di essere nato ad Aushagari nel distretto di Joypurhat, di aver studiato per dieci anni, di aver fatto il meccanico, sposato senza figli, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che: è di religione musulmana sunnita; di essersi sposato con l'attuale moglie, musulmana sciita, senza il consenso dei genitori; di essere stato escluso dal testamento dal padre, che lo ha allontanato anche dalla famiglia per tale motivo; di essere stato aggredito per tale matrimonio anche dal fratello della moglie; per guadagnare i soldi per costruirsi una casa, ed essere benvisto dal cognato, si è trasferito da solo in Libia l'8.06.2012, dove ha lavorato presso una ditta coreana; a seguito dello scoppio della guerra la ditta ha chiuso, per cui ha perso il lavoro e, dovendo ancora restituire il prestito ricevuto per espatriare, ha deciso di venire in Italia.

4. Fatte tali premesse, si osserva che il richiedente, dopo aver esposto alla Commissione i problemi avuti con i propri familiari e con quelli della moglie per motivi legati al matrimonio con persona di diversa corrente religiosa, ha precisato di essere espatriato in Libia sostanzialmente per motivi economici, infatti lo stesso ha dichiarato che faceva conto di ritornare in Bangladesh per costruire una casa per la sua famiglia.

I fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007. Non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

5. Né da quanto raccontato si evincono danni gravi come definiti dall'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Al ricorrente, in accoglimento della sua domanda subordinata, deve essere riconosciuto tuttavia il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 cit.

L'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 prevede che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo "e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati";

La norma impone quindi di considerare prioritariamente la situazione del Paese di origine e l'espressione "ove occorra" va intesa nel senso della valutabilità della situazione dei Paesi di transito quando in questi il richiedente si sia effettivamente "radicato", vivendovi per un lasso di tempo apprezzabile e ponendo nel nuovo Paese il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi.

Nel caso in esame il richiedente è emigrato l'8.06.2012 in Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa; nel territorio libico vi è stato effettivamente un "radicamento" del ricorrente, il quale ha vissuto e lavorato lì per due anni presso una ditta coreana, ma è dovuto fuggire a causa della guerra, arrivando in Italia nel mese di agosto 2014.

Occorre ricordare che in Libia sussiste, sin dal 2011, una situazione di "violenza indiscriminata", dato che le rivolte insorte dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (V. in particolare *World Report 2016 di Human Rights Watch*).

Il sito del Ministero degli Esteri Italiano parla ad oggi di "situazione di instabilità e di frammentazione politico-istituzionale che si registra ormai da tempo nel Paese" e ribadisce che "i viaggi sono, al momento, fortemente e assolutamente sconsigliati".

Di conseguenza al ricorrente, in accoglimento della sua domanda subordinata, deve essere riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 cit.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- Riconosce al richiedente ~~██████████~~ ~~██████████~~ alias ~~██████████~~ ~~██████████~~ alias ~~██████████~~ ~~██████████~~, nato in BANGLADESH il ~~██████████~~, o il ~~██████████~~ o il ~~██████████~~ sedicente, lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 29.05.2017

Registrato in Tribunale
N. - 29 1585 2017
Lecce, 29.05.2017

Il Giudice
(Avv. Grazia Carignani)

